ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PRIMO LEVI"
VIA SESTRIERE 60 - 10098 RIVOLI (TO)
Cod. Fiscale 95597980010 Cod. univoco UFYMST
Tel. 011.9593946 – sito web: www.scuolaprimolevi.it
EMAIL: TOIC872009@istruzione.it –
PEC:TOIC872009@pec.istruzione.it

C.I. 17

Rivoli, 18/09/2024

Alla c.a. Allievi e genitori degli allievi Scuola Secondaria di I Grado
E p.c. Docenti Scuola Secondaria di I Grado
IC Levi-Rivoli

Oggetto: criteri per validità e deroghe al limite massimo di assenze per la valutazione degli alunni nell'anno scolastico 2024-2025.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D. Lgs. n. 59 del 2004;

VISTO il D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 comma 7 che recita "…ai fini della validità dell'anno scolastico, (…) per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato";

VISTA la Circolare del MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 04.03.2011 che ha pari oggetto;

VISTO il D. Lgs. n. 62 del 2017

VISTO il D.M. 741/2017;

VISTA la Nota Ministeriale n. 1865/2017;

VISTA la delibere del Collegio Docenti n 10 e n.11 del Collegio Docenti svoltosi il giorno 10.09 2024 che ha come oggetto i criteri di deroga al limite di assenze per la validità dell'anno scolastico 2024/2025;

CONSIDERATO che per la determinazione del limite minimo di presenze deve essere considerato il monte ore annuale delle lezioni;

INFORMA

che il limite massimo di ore di assenze consentito, nel quadro dell'orario annuale specifico di ciascun ordine di scuola, ai fini della validità dell'anno scolastico 2024/2025 è fissato secondo la seguente tabella:

numero ore settimanale	monte ore annuale	numero ore di presenza richieste (75%)	numero ore di assenze consentite (25%)
30 ore	990	742,5	247,5 (pari a 41 giorni di lezione)

Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva.

Si comunica, altresì, che la normativa prevede la possibilità che "le Istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati".

Pertanto il Collegio docenti ha deliberato ammettendo i seguenti criteri di deroga:

- ♣ gravi motivi di salute, terapie e/o cure programmate con certificazione medica rilasciata da strutture sanitarie pubbliche e/o convenzionate;
- ♣ gravi motivi personali e/o di famiglia autocertificati dai genitori e notificati al Dirigente scola- stico;
- ♣ assenza derivante da sanzione disciplinare di sospensione senza obbligo di frequenza;
- ♣ partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI e a carattere nazionale;
- ♣ ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale (Nota Miur del 29.10.2019, n. 22190);
- ♣ situazione seguita dai servizi sociali documentati;
- ♣ altri casi particolari debitamente motivati non riconducibili alle fattispecie individuate sui quali i Consigli di classe saranno chiamati ad esprimersi.

Si rammenta quanto segue:

il consiglio di Classe verifica, nel rispetto dell'indicazione generale e delle condizioni di deroga suindicate, se il singolo studente abbia superato il limite massimo di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Ilaria Delle Grottaglie
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.L.gs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.